

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23418 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 17/11/2016

SENTENZA

sul ricorso 16009-2013 proposto da:

SANTEDICOLA LUIGI (c.f. SNTLGU54M16D612E),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso l'avvocato MARCO IERADI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARIO DUSI, giusta
procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2016

contro

1012

GATTI ILARIO, in proprio e per conto e nome di
STENGHEL RENATO, SIROLLA LILIANA vedova BANFI, e per
essa gli eredi BANFI ORNELLA, BANFI LUCA e BANFI



1



CLAUDIO, TIRABOSCHI CARLA, MANZONI CARLO ALBERTO,
ALBERTONI TULLIO, BATTINI LAURA, ZAINA LUIGI,
ZINGIRIAN GIORGIO, ZIGANTE GIOVANNI, FLEGO ANNA MARIA
GARDINA, SANZIN EDDA, e per essa gli eredi FLEGO ANNA
MARIA, MUSINA FABIO e MUSINA GIORGIO, CELLA LORENZO,
VERNIER ALFREDO, BARINI FABIO, GULINELLO PAOLO, MEAK
SCHEMEIL MARIA, e per essa gli eredi MEAK LIDIA e MEAK
RAIMONDO, SCURI PALMIRO, e per esso gli eredi SCURI
PIETRO FAISTO, SCURI GIUSEPPE, SCURI EUGENIO e PEZZOLA
MARIA, BIANCHINI CARLA, ARMIRAGLIO CARLA in MARIANI,
REGINI PAGELLA MARCELLA, e per essa gli eredi PAGELLA
RENATA, PAGELLA MARIA LUISA PAGELLA CESARE e PAGELLA
LUCIA, ZAFFARONI ALDO e per esso l'erede ZAFFARONI
LOREDANA, GIANI CARLO MARIA, GASPARRI EDDA, BONFANTI
GIANRANCO, e per esso l'erede BONFANTI GIULIA,
RICCIARDI CARMELA, MERLINI LUCIANA, BARATTI AMEDEO,
SOLIMAN DANTE, e per esso gli eredi SOLIMAN PAOLA,
SOLIMAN ROBERTO e FORT INES, COTTA RAMUSINO AMBROGIO,
LOVISATO ARIELLA, e per essa l'erede LOVISATO ARIELLA,
RIVA LUDOVICO, e per esso gli eredi RIVA RICCARDO
FILIPPO, RIVA ELISABETTA, LONGO RITA, TERRANOVA
EGIDIO, BIANCHI LIVIO, GAGLIO MASSIMO, TROIANI CARLO,
GATTO RONCHIERI SERGIO, GHIRLANDETTI CRISTINA, ROSSI
RINO, FERRANTI FIORENZA, SALA GIUSEPPE, ZANELLI FRANCO
GIOVANNI, e per esso gli eredi ZANELLI VALTER, ZANELLI
ENRICO, ZANELLI DORINA e BONETTI GIUSEPPINA, ROSSI



GIOVANNA, ROMELLI G. BATTISTA, LETARI WALTER, DONATI SILVIA, BALLINI TOLONI VALERIA, CHIARI DON SEVERINO, BALLINI RACHELE, BETTENZANI BRUNO, ARMANINI FRANCESCO, ANTONINI ISIDORO, SAIANI BORTOLO, BECCALUVA CARLO, POSTINI ANNA, ZORI ARMANDO, LENASSI SERGIO, MARANESI RACHELE, PUNZO ANNA vedova MARTINELLI, e per essa gli eredi MARTINELLI ANGELO e MARTINELLI ADRIANO, SPANDRE EMILIO, RIZZIERI ABELARDO, PESCI BARBARA, e per essa gli eredi PESCI LAURA, PESCI ALDO, PESCI ELENA e SIMONCELLI MARIA AGNESE, GIRELLI GISELDA, FONDAZIONE PADRI OBLATI, LANCINI GIUSEPPE, CEREDA GIUSEPPE, CESERANI AGOSTINO, SPEZZANI LORENZA, MALVICINI GIOVANNI E BULGARI LUIGIA, e per essa gli eredi MALVICINI ERMINIO, MALVICINI DAMIANO e MALVICINI ANGELA, ALBINI GIAN EMILIO, BONACINI MARIETTA, CARROZZO ROSARIO, CINQUEGRANA GINO, DOLCI LUCIANA in QUADRO, PASQUALI ANGELO, ANTONNICOLA SEVERINO, VITALE EDOARDO (EREDI), AIROLDI MARISA, MONIGLIANO EUGENIO, BELLOTTI ITALA, vedova GIRAUDO, e per essa gli eredi GIRAUDO SILVIA e GIRAUDO LIA, POLONIOLI CLAUDIO, DONNA CLAUDIO, DELUIS ANTONIO LUCIANO, MALVICINI GIOVANNI, BULGARI LUIGIA, MORANDINI GUIDO, PUTELLI MARIA in MARTINELLI, BUTELLI ANGELINA, QUARESMINI FRANCESCO, e per esso gli eredi QUARESIMI DANIELE, QUARESIMI LAURA e ROVETTA CATERINA, REGAZZOLI SANDRA, VARETTO GIUSEPPE, BETTINZOLI MICHELE, BUONTEMPI AGNESE, e per



esso gli eredi FRASSINE INES e FRASSINE PAOLO, BERTOLOTTI MARIO, e per esso gli eredi BERTOLOTTI LUIGI, BERTOLOTTI ROSA e BELTRAMI ELENA, FEDERICI PIERNARCISO, FAINI ANNAMARIA, FALSETTI LEOPOLDO, FRANZONI PIERINO, FERREMI ANTONIETTA, SIRONI MARIO, BALZARINI ELIANA, LIVA GIAMMARCO, BIONDA IRENE, VINATI SANDRO, COCCO GUIDO, CROTTI SAVIO, DOMIZIO GAVINO, URNELLI ALBINA, BAGLIONI ERSILIA, PAGANONI D'AMICO FRANCA, LETARI ARTURO, e per esso gli eredi LETARI WALTER, LETARI VANDA, LETARI LICIA e MELGAZZI MARIA ANTONIA, PERNICI ELETTA, MONTEVERDI CARLO, e per esso gli eredi MONTEVERDI PAOLA, MONTEVERDI ANNA MARIA, MONTEVERDI GIOVANNI, MONTEVERDI ENRICO e PUCCINELLI LUCIA, MALATESTA JOLE, NANO GIAN MARIO, DA VICO THESY, GRADONE ANTONIO, CAPANNA RICCARDO, BAROSI EMMA, BASILARI LIANA, e per essa gli eredi BASILARI LIANA, BASILARI UMBERTO, PIAZZA GIUSEPPINA e BASILARI BIANCA MARIA, GRASSONE BRUNO, MARMORA MICHELE, VERZOLETTO GISLIO, TABOZZI GIANNI, CAMOSSA LUCIANO, LORO MILAN LINO, MONTI ARNALDO, SIVELLI ROBERTO, MENEGHETTI MARIA, PERUCCA MIRANDA in BERETTA, e per essa gli eredi BERETTA GIAMPIETRO e BERETTA DONATELLA, PERES ELIO, CALZOLARI ENZO, TAPPI GUIDO EUGENIO e per esso gli eredi TAPPI GIULIA e GARLANDA MIRELLA, FURIAN ALDO, DE NICOLÒ BRUNA, e per essa l'erede DE VINCENTIS SUSANNA, RIVA ALEMAGNA ALBERTO, NENCINI LEDA MARINELLA,



PERTOLDI ROBERTO, MASSERA ANGIOLA, MASSERA GUIDO,
INZOLI INES, TORSIELLO ANTONIO, TONGIORGI IVO,
RAPISARDA LIA GRAZIA, PARABONI FRANCESCA, FROSIO
FORTUNATO, SIANO BERNARDO, e per esso gli eredi SIANO
SIMONETTA, SIANO VITTORIA, SIANO MARIA SILVIA e SIANO
PASQUALE, MACCHI VITTORIO, PIERALLI LUCIANO, BONETTA
LUIGI, e per esso l'erede BONETTA FEDERICA, RAIMONDI
GIUSEPPE, e per esso gli eredi RAIMONDI ROBERTO e
TORBIDONE ITALIA, GAUDENZI LUIGI, MOLteni GIULIO,
SANTIMARIA ROSSANA, CARBONE GIUSEPPE, e per esso gli
eredi CARBONE BIANCA ROSA, SCOCA LUCIANO, SCOCA FRANCO
GAETANO, SCOCA GIOVANNA, SCOCA MARIA CONCETTA,
MARRUCCI MARCO, MARRUCCI ALBERTO, MOLE' GABRIELE,
MOLE' ANNA MARIA e MOLE' MICHELE, PIROTA ALDA, e per
essa gli eredi PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN
CLIVIO, COLOMBO DON AUSONIO, FEDELI PIETRO, PURICELLI
LUCIANO, ALLEGRI LUCIANO, e per essa gli eredi ALLEGRI
GIUSEPPE e ALLEGRI GRAZIA MARIA, BOCCOLINI WALTER,
CATALINI ALBERTO, ARRIGONI GIOVANNI, BANFI ORESTE,
GULMINELLI LUIGI, e per esso l'erede GULMINELLI
FEDERICO, GIORGI GUIDO, e per esso gli eredi GIORGIO
FABRIZIO e GIORGI DONATELLA, GALLETTI GABRIELE, e per
esso gli eredi GALLETTI LORENZO, GALLETTI ALESSANDRO,
DAL ZOTTO CARLA, GALIANI PIO, FERRARI GAETANO,
BONVICINI GIOVANNA, BERTI MARIA LUISA, FRANZONI ANNA
ROSA, VISTARINI ERMINIO, TIFFI MATTEUCCI GINO,



RAFFAELI GIANFRANCO, RAFFAELI DINO, e per esso gli eredi RAFFAELI EMANUELA, RAFFAELI GIUSEPPE e CIAFFARONI VITTORIA, PIERAGOSTINI ENNIO, COZZA GIORGIO, MARZIALI GALLIANO, e per esso gli eredi MARZIALI GINA, MARZIALI MARCO, MARZIALI SERENA e MARCOZZI ADRIANA, LATTANZI EGIDIO, BERETTA PIETRO, POZZOLI SANTO MARTINO, e per esso gli eredi POZZOLI MARIA ORNELLA POZZOLI ANGELA e COLOMBO ANTONIA, RUGGERI GIOVANNA, GIUSTO CLEMENTE, BRAMBILLA VINICIO, MASON MARCELLINA, CINTIO UBALDO, DE SCISCIO ANTONIO, PULLÈ ANNA MARIA, PULLÈ CARLO FELICE, CESARI ANTONIO, CATTINA UGO, CAPELLI VITTORIA, ANDRI RAOUL, e per esso gli eredi ANDRI LOREDANA, ANDRI NELLA e ANDRI ELENA, GNUMTI LUCIANO, FANCHIOTTI PEPPINO, CONTI GIANESI ADELE, ELMO SEBASTIANO, PIROLA FRANCO, e per esso gli eredi PIROLA MARIA e PIROLA ANTONELLA, MIGLIERINA G. FRANCO, SANBRUNA ALDO, FRANZONI MARINA, PUERARI CLAUDIO, RINALDI GIAN GUIDO, MONACO SILVANA in MARZOLLA, MAZZUCA AUGUSTO, UMILE GIUSEPPE, GIOLFO NICOLA, BETTANINI CARLO, e per esso gli eredi BETTANINI GIOVANNI, BETTANINI CARLO e BETTANINI MARIANGELA, CAMEIRANA PAOLO, VACCARO ANTONINO, REGGIARDO SEVERINA, CASTELLINI VITTORIO, FREY RICCARDO, BONVICINI VERA, CASUCCI GIAMPIERO, ORSINI LINA, BARASSI GAVAZZI STEFANIA, e per essa gli eredi BARASSI CARLO, BARASSI ELENA e BARASSI NELLA, MARENGO



BATTISTA, PIPINO ERMANNO, DOMENEGHETTI OSVALDO, ZANARINI LUDOVICO, PAVANI LUISA, e per essa l'erede ZANATTA ANNA LAURA, DE MARCO GASTONE, TAMBANI ANGELA, RIZZI GIUSEPPE, RAMPONI LUCIANO, PAVARINI PIERINA vedova CAVALIERI, e per essa l'erede ASCOLI MARIA GRAZIA, BERTONE GIULIANA, TRABALLESI SERGIO, AMITRANO FILIPPO e AMITRANO FIORELLA, e per essi l'erede AMITRANO FIORELLA, GREGOLETTI ROSA MARIA, CARBONATTO PAOLO, MORONI LAMBERTO, PIUNTI A. MARIA, RASERO MARCO, MALVEZZI NATALE, e per esso gli eredi MALVEZZI MARCO, MALVEZZI ANNA, MALVEZZI PAOLA e PACINI LUIGIA, BACCARIN LIDIA, ORIENTI SERGIO, ALVAZZI DEL FRATE FELICE, BORGONOVO MARICA, CAREGLIO TERESA, DEMARIE DARIO, RAVAGLIA DECIO, e per esso l'erede RAVAGLIA ADRIANO, PIOVANELLI VITTORIO, CONFALONIERI UMBERTO, PALLONI CLAUDIO, MANTOVANI GIOVANNI, e per esso gli eredi MANTOVANI LAURA e MASSELLA VANNA, ROMAGNOLI MARIA, STELLA RENATO, e per esso gli eredi STELLA LUDOVICA, STELLA FRANCESCA e MANFREDI ADRIANA, DUDAN LIVIA, LIMIDO ARTURO e CASTIGLIONI LIDIA, e per essi gli eredi CASTIGLIONI JOLE MARIA, COZZI BIANCAMARIA e COZZI MARIA LAURA, MOLINARI PIERA, BORSOTTI GIANFRANCO, MADDALENA MASSIMO, LODIGIANI GIUSEPPE, e per esso gli eredi LODIGIANI ENRICO MARIA, LODIGIANI PAOLO, LODIGIANI MICHELE e FERRARIO ADELE, MONTINI MARIA, GIODA MARIA TERESA, FAI MARIAROSA, ANGANUZZI G.

L¹



BATTISTA, e per esso l'erede ANGANUZZI SILVIA, POLIGNANO BIAGIO, COLOMBO MARIA CARLA ved. BERNASCONI, CANNIELLO MARIO e PREMAZZI RICCARDA, e per essi gli eredi MAUTI MARIAGRAZIA e MAUTI ANNA MARIA, CAFFARELLI ALBERTO, BUONGIORNO ANGELO, TOMEAZZI ADRIANA, CIGNETTI RICCAROO, CAMARDA VITANTONIO, FABBRINI RICCARDO, ELIE RICHARD, CASTRUCCI MARIO, CRIPPA GIOVANNI, CERELLI GIUSEPPE, CASOLI NILDO, GUARIENTO CHIARA, ZAGLIA FILOTERO, FERRARIO LILIANA, ORAZI GIOVANNI, MARELLI OTTAVIO, ALESSIO DANIELE, FERRARIS OTTINO FRANCA, MARTINENGO GIOVANNI AVALLONE ANNA, LUPARIA ENRICO, e per esso gli eredi LUPARIA MAURO, RAITERI ENRICA e RAITERI ADELIA, VITALE ROCCO, SCOVAZZI VINCENZO, AUDISIO LORENZO, TAMIETTI CORRADO, e per esso l'erede FACCIN IOLANDA CATERINA, GIORDANA LUIGI, e per esso gli eredi GIORDANA SANDRO, GIORDANA RAFFAELLA, GIORDANA CHIARA e GIORDANA ALESSANDRO, STAURINO GIOVANNA, COMOGLIO OSVALDO, MACCAGNO PAOLO, PEDROTTI LIA, CERONE NUNZIATINA, VOLSCHI FLORIN MARIUS, ANDRIANO CLAUDIO, COPPOLA ITALO, e per esso l'erede LISA MARISA ATILIA, PIPPIONE RICCARDO, ALESTRA LEONARDO, e per esso gli eredi ALESTRA FRANCESCA, ALESTRA CECILIA e VAJA MARIA GRAZIA, RICCIO ALBERTO, PAOLUZZI PAOLO, ANTINORI MARIO, MARELLI FELICE, LAMBERTINI LUIGI, e per esso gli eredi LAMBERTINI MARIA e LAMBERTINI GAETANO, BASAGLIA MARCO, ZANELLOTTI

LA



ANGELA, MILANI ANTONIO, LA ROCCA ANTONINO, e per esso l'erede DE RIENZO GRAZIA RITA, RONCATO PAOLA, RIGATTI RENZO, e per esso l'erede RIGATTI DI GRAZIA ANTONIO, BARBATI MARIO, STOSI FLAVIO, AQUILANTI FABIO, FAVARETTO ARTEMIO, e per esso gli eredi FAVARETTO ALESSANDRO e SCATTOLIN LAURA, OTRELLO ANTONIO, DI LAZZARO MARIA ANTONIETTA, CHECOLIN RITA, GERMANETTO ANTONIA, e per essa l'erede TRUCCO FRANCESCO, BOSSI ENZO, PORTALUPI CANDIDA, AGRÒ MARIA ved. DRAGO, SCARPA GIUSEPPE, VALENTE SAMUELE, BATTA LEDA, MARCUCCI SERGIO, e per esso gli eredi MARCUCCI ROBERTO, MARCUCCI FRANCESCO e MARCUCCI MARIA SILVIA, LUGHI MARIA ALLEGRI, RANCATI ANGELA MARIA, BATTAINI MARIO, BIANCHI GIOVANNI, ADRAGNA GIOVANNA, CACCIA GIUSEPPE, CORVI CAMILLO, e per esso gli eredi CORVI ALESSANDRO e CORVI LUCIANO ANTONIO, GARZONIO ELIDE CARLA, BURASCHI ELIGIO ELIO LUCIO, MARGARIA ANNAMARIA, DI MARCO PIETRO, FALCHI PICCHINESI MARIA EMMA, e per essa gli eredi PICCHI BEATRICE e PICCHI MARIA RITA, GAMBERI GALLO MARIO, e per esso l'erede GAMBERI GALLO SILVANA, CASELLA MICHELE, RADTKE KINIGADNER THERESIA, e per essa gli eredi GASSER NORBERT JOSEF, MITTERHOFER JOHAN, MITTERHOFER JOSEF e MITTERHOFER HERMANN, MITTERHOFER HERMANN, FERRI BENITO, PISTELLI ANDREA, VITELLO LUIGI, ALFIERI ALFONSO, PROVERA GIUSEPPE, e per esso l'erede LARDINI RENATA, COLLEONI GIUSEPPE, e



per esso gli eredi COLLEONI FRANCESCA, COLLEONI CLARA MILENA, COLLEONI MARCO e FERRAROLI BEATRICE, TETTAMANTI GIORGIO, BRUNI ISACCO CARLA, e per essa l'erede BRUNI ISACCO FABRIZIA, STRATTA EBE, ELLENA ORSOLA ved. ROSSI, e per essa l'erede ELLENA MARIA, BIANCO LINA, CANUTO ELENA, CANUTO EMILIO, DE MEO GIOVANNI, BAREGGI ANITA, MOJOLI MICHELANGELO, ARCISTO SILVIO, e per esso l'erede CANETTA GIOVANNINA, NAVA STEFANO GIUSEPPE, ROSSI MARIA OLYMPIA, FALCHI FERRUCCIO, COSTA FULVIO, PIOZZO BENVENUTO, AVALIS ROSA MARIA, BOLOGNINI LIDIA, e per essa l'erede BOLOGNINI LIDIA, PIAZZA PIERLUIGI, SKOF GEMMA, MONFERINI MARIA LUISA, KULTERER PAOLO, CARBI FERRUCCIO, CAMUS ODILIO, e per esso l'erede GIAMPORCARO NOVELLA, KESSLER NORA in BAUER, e per essa gli eredi BAUER ALIDA e BAUER ADRIANA, GRECO PIERO, D'AGNELLO ROSSANA, CEPPI SANTO, TROIANO DOMENICO, e per esso gli eredi TROIANO ENZO e TROIANO ANNA MARIA, CASTIELLO MARIA, CECCHINI CLAUDIO, ABATANGELO DUILIO, WRIGHT DOUGLAS, e per esso l'erede SCHAFFER MARCELLO, IOBBI MARIO, RIVIECCIO GIORGIO, DEL PRINO ORESTE, e per esso l'erede DEL PRINO LAURA, SALVADÈ PIER EMILIO, ANDREUCCI GIOVANNI, MARINO LUCIANA, ISACCHI GIANPIETRO, CALVINO PRIMA MARISA ved. GHELMA, LOCATELLI DANIELE, SODERO GIOVANNA, ODDENINO ANDREA, ODDENINO GIOVANNI, e per esso l'erede ODDENINO ANDREA, MONTECUCCO ALBINA, PALENI JOLE, LATTUADA



VIRGINIA, e per essa gli eredi CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DI SANTA TERESA, CAPRIOTTI PIETRO, CONTA OLGA in GIACALONE, MARCHIANO ANGELO, GOLOB ARMANDO, NENNUNI MARINO, BONARELLI MARIO, BORGHI GIANCARLO, e per esso l'erede MASSIMIANI RENATO, BOTTELLI LUGIA, ROBERTI DI CASTELVERO MARIA RITA, ZANZOTTERA MARINA, CIRELLO FRANCESCO, ROCCO LUCIO, e per esso gli eredi ROCCO RITA e GLEREAN MARIA SILVIA, BOLOGNA DIEGO, BOLOGNA GUIDO, COEN WALDES, PASCHINA DIEGO, ROVIS PRIMO, GAMBIRASIO PAOLO, MORETTI ANTONIO, FANCHINI GIANFRANCO, MAURI GIULIO, VIGANÒ GIUSEPPE, ROTA MARIA FANCHINI, NALDINI MAURO, PANICINI MAURIZIO, CHIEPPA GABRIELLA BARBATO, CERVINI ELIO, FRANCESCHINI MADDALENA, FRANCESCHINI ANGELA, GIUNTINI ENRICO, e per esso l'erede PANICHELLI FLORIDA, MOSSI ENRICO, PANICHELLI FLORIDA, BERGERO ALDO, SALAMONE ANNA, MILANI SILVIA, FONZONE CACCESE MARIA PIA, SALVATORI ADOLFO, PETRONE VINCENZINO, CERNICCHIARA LIVIO, PORRINI WALTER ANGELO, ZONI FRANCESCO, e per esso gli eredi ZONI LUCIANO ZONI MARGHERITA e BOTTINELLI GEMMA, MAESTRI FRANCO ROBERTO, e per esso l'erede MAESTRI MARIELE, SCALTRITTI PRIMO, MINA TERESA, e per essa gli eredi MINA ANNA MARIA, MINA ALESSANDRO, MINA MARCO, MINA ALDO, MINA ROBERTO e GIUDICI GIOVANNA, LUCIONI LUCIANO, e per esso gli eredi LUCIONI ANTONELLA, LUCIONI FABRIZIO e RONCHI GIUSEPPINA, LODI MARIO,



LOVATI SILVANO, e per esso l'erede LANDINI AMELIA
LEOPOLDA, IPPOLITO ALFONSO, e per esso gli eredi
IPPOLITO ALBA, IPPOLITO MARIA TERESA e PONTANO ANNA
MARIA, GATTI ANTONIO, e per esso gli eredi GATTI
FABIO, GATTI MARCO GUIDO e GATTI NICOLETTA, CHIZZOLA
SERENA in MAYER, ARROBBIO EMO, RIZZOLO LIVIO, ARLONE
GIUSEPPE, VARVELLO RINALDO, FRANCHELLO AUGUSTO, LANZA
GIANCARLO, TRAPANI ROBERTO, e per esso gli eredi
TRAPANI FULVIO, TRAPANI GIULIO e FANTOMA MARGHERITA,
BLASINA GAETANO, FABRIS LUCIANO, CAMUS ROBERTO,
FILIPPINI ALFREDO, LUPONI GIORGIO, REBEZ LUCIO, DE
VANNA MAURIZIO, DE MATTIA BOGGIO CASERO RENATA, CUBEI
LUCCHETTA ADELE, GODAS FULVIO, URBANI MARIA LUISA, e
per essa gli eredi URBANI LUISA, URBANI RICCARDO,
URBANI GABRIELLA, URBANI AGNESE e URBANI ALESSANDRO,
BURZACCA TERESA, VENEZIANI ALFREDO, BETTINELLI RENATA,
VECCHI ANDREA, TURCHETTI FRANCO, LANZANOVA ROSALIA,
PAGANO ROMANO, GIANNONI MARIA FABRIZIA in CITONE,
GROSSER CARLA, e per essa gli eredi CIMA ALBERTO e
CIMA LAURA, NONELLI ANGELA, e per essa l'erede NONELLI
EDOARDO, CHEBAT ANTONIO, CONCHIONE IVO, FERRARESI
BRUNO, e per esso gli eredi FERRARESI ENZO, FERRARESI
ROBERTO, FERRARESI CAROLINA e FERRARESI ANNA, DE
POSARELLI IRMA, BILUCAGLIA LIVIO, D'AGNELLO GIUSEPPE,
FANTACCI FERNANDO, e per esso gli eredi FANTACCI
FABIANA e FANTACCI FEDERICA, BAELI SALVATORE e MONTORO

D



IOLANDA, e per essa gli eredi BAELI FAUSTO, BAELI ELVIRA, BAELI PAOLO, CRIFO' MARIA e MONTORO IOLANDA, MANGIAPANE GIUSEPPE, e per esso l'erede MANGIAPANE PAOLO BRUNO, MARINI ELENA in FERRI, e per essa gli eredi FERRI BENITO e FERRI BARBARA, SILVESTRI ELIDE, TRAVIA LUIGI, e per esso l'erede TRAVIA MARCO, TURPIN DE NATEVILLE JOSETTE, MARASCHINI GIOVANNI, e per esso gli eredi MARASCHINI EMILIO, MARASCHINI FERDINANDO, MARASCHINI LUCIA, CAPELLI ANDREA MARIA, CAPELLI MARTINO e CAPELLI SILVIA MARIA, DE POSARELLI GIUSEPPE, KISS PAOLA, CIACCHI RENATO, SPERINI GIORGIO, KROKOS SPIRIDIONE, FERRARA MICHELE, RICCIONE GIUSEPPE LUIGI A., DI TOMMASO R., ROMUALDI RAFFAELE, TROJSI ANNAMARIA, DI TOMMASO PIERINO VALENTINO, ROMUALDI ALFIERO, MAGLIONE NUNZIO, CREVATIN BURNICH BRUNA, e per essa gli eredi CREVATIN ILDA e CREVATIN GIORGIO, GASSER BIANCA MARIA, PAGLIARDINI ANTONIO, LA MONICA PIETRO, SCOVENA ROBERTO, e per esso gli eredi SCOVENA MARA, SCOVENA CHIARA, SCOVENA ELENA e CORFIATI MARIA PINA, CASTELLANETA ANTONIO, PACE ERNESTO, e per esso gli eredi PACE GABRIELLA, PACE LUCA, PACE MARIA SERENA, PACE ANNA MARIA, MORI MARINA SILVESTRI ALESSANDRO, SILVESTRI BENEDETTA e SILVETRI SIMONE, GASPARI GIOVANNI, NARDON ANTONIO, ANTONELLI MARIA, GRANDI M. LUISA, NAPOLITANO MARGHERITA, e per essa l'erede GRANDI MARIA LUISA, LEZZI RITA, CITONE ARRIGO,



e per esso gli eredi CITONE ANGELO, CITONE CARLO e CITONE GIORGIO, SZALLER HANS, COTTIGNIOLI ROMANO, FANTACCI GABRIELLA in CORAZZI, PATTA BENITO ALMO, VILA MARIA LUISA, CASTELLI ANGELO, BOSSO TERESINA, DAVALLI LUCIANO, GIULIVI INDO, ASTOLFI ALESSANDRO, MEAZZINI ANTONIO, CANETTA ELVIO, DIOTALLEVI REMO, BRUNO GIORGIO, CROCI FELICE, e per esso l'erede CROCI ALBERTO, ZENONI CESARE, RIVA ANNA MARIA, STUCCHI GIOVANNI, PIETRA CAPRINA GIAMPAOLO, DONI ALDO, BERTINI ROLANDO, SALVADEI SARTORI MELANIA, FURLANETTO MARIAGRAZIA, GIAMPAOLI CARLO, e per esso gli eredi GIAMPAOLI TENENTI ALESSANDRA, GIAMPAOLI TENENTI RAFFAELLA e CARLI ANDREINA ROSA, ZARA ADRIANA, AMIRANTE MARIA ROSARIA, ADINOLFI RENATO, MAZZA GENNARO, CROCIONI LAURA, ALBERTI GIOVANNI, CAPOCCIA RENATO, MORINI ANNA, e per essa l'erede MANGHI NERINA, CACIONI, BRONZINI VITTORIA, JOVINE ANNA MARIA, PAPÒ LUCIANO, LUPARINI LAMBERTO, e per esso l'erede LUPARINI CARLO, BONETTI TRENINO, e per esso gli eredi BONETTI MARIA FIORELLA e PIERAGOSTINI CELESTE, PIERAGOSTINI CELESTE, MUSINI PIETRO, POSSI M. FRANCESCA, e per essa gli eredi MUSINI PIETRO e MUSINI MARZIA, EMINENTE ELIO, e per esso l'erede RONDINI ELENA, DOMENICHINI CLAUDIO, NAVA GIOVANNI, NAVA GIUSEPPE, VERDECCHIA ANNA, ORLANDINI LUIGI, DENDI GIORGIO, FRANCHI RUGGERO, CORAZZA SCARRONE EOLES, e

D. 14



per esso gli eredi SCARRONE MARISA e SCARRONE LILIANA, DI LIETO VITTORIO, e per esso gli eredi DI LIETO PAOLA, DI LIETO LUCIANA e MODUGNO ANGELA MARIA, DALLARI GIANCARLO, TODARO ANTONIO, QUINTAVALLE FRANCESCO, e per esso l'erede QUINTAVALLE LAURA, DE HELMREICHEN MARIA FEDERICA, e per essa l'erede UNGER ELKE, BIANCHI GIANCARLA, CHIODA GIOVANNI, SALMIN PIETRO ROBERTO, DELL'OLMO GIOVANNI, SENO TULLIO ANTONIO, RALFO VITTORIO, D'ALVANO ROSA, LA REGINA VITO, FASSIO FRANCA, COPPOLA OLGA, FIORA PASQUALE ANNIBALE, MAGAGNINI LEONELLO, MAGAGNINI GIULIANA, MONZANI GIUSEPPE, ORTOLANI ROMEO, FAGIANI MARIO, CATTIN SERGIO, DOMINICI DANILO, SOLDAN GUIDO, e per esso gli eredi SOLDAN ALBERTO e SOLDAN ERNESTO, ROMANINI FABIO, QUOJANI GABRIELLA, e per essa gli eredi ROMANINI FABIO, ROMANINI ENRICO, ROMANINI MARIA FRANCA, ROMANINI NICOLETTA e ROMANINI PATRIZIA, FOLLANI PIER GIORGIO, NEVOLO PIETRO, SCANAVINI ROBERTO, CACCIOTTI WANDA, ROSSI VITTORIA ved. VON BERGER, e per essa gli eredi VON BERGER ICILIO e VON BERGER LUCIANO, TREVISIOL RENATO, TOSI MARCO, PEINTNER IDA ved. CASAGRANDE, MANASSERO RENATO, FEDON MARIA TERESA, MOMOLI ASSUNTA, DAL BORGO ROBERTO, VIANELLO NATALE, GHEZZO CLAUDIO, BELTRAME ALDO, CONCILIO ARMANDA in NINEN, CORAL ANTONIO, SACERDOTI GIORGIO, e per esso gli eredi SACERDOTI GILBERTO, SACERDOTI ANNA



LISA e FAVINI FRANCESCA, LISI GIUSEPPE, CAPOBIANCO GIOVANNI, VIDA ELCI, LUCIANI ENRICO, SACCAROLA BRUNO, e per esso gli eredi SACCAROLA STEFANO, SACCAROLA MASSIMO e PETTENI DOLORES, MUZZO COSTANTE, e per esso gli eredi MUZZO LUIGI, MUZZO MANUELA e TONUS IVANA, NAVA ROSARIO ETTORE, VLAHOVIC MAURIZIO, BERTÈ GIOVANNI BRUNO, e per esso gli eredi BERTE' MARIELLE VIVIANA e ECCHER MARIA LUISA, VALSECCHI GIANFRANCO, RAPISARDA ITALO, BARONE MICHELE, ROMAGNOLI PAOLO, ORLANDI FRANCO, MARINO CARMELO, CHIMENTON MACEDONIO, e per esso gli eredi CHIMENTON VIVIANA, CHIMENTON STEFANIA e CHIMENTON MANUELA, REFRONTOLOTTO RITA, e per essa gli eredi REFRONTOLOTTO GABRIELE, REFRONTOLOTTO SUSANNA e ZANARDO MARINA, ARGENTON ALESSANDRO, SOETSCH JOBANN, GASPARI BRUNO, CECCARELLI OSVALDO, MIGOTTO ANNA, VERONESE VINCENZO, VERONESE MARCO, PAVAN GALILEO, SGAMBARO SANTA MARIA, FAVARO DON LINO, e per esso l'erede DIOCESI DE CRICIUMA, BONI DIONELLO, SCARAMUZZA GUIDO, e per esso gli eredi SCARAMUZZA PAOLA, SCARAMUZZA MARIA FRANCESCA e SCARAMUZZA CARLO, ENDRIGO ANDREINA, e per essa l'erede BECHERUCCI RENATA, PATERGNANI MAFALDA, e per essa gli eredi BONAMICO CARMINO, BONAMICO PAOLO, BONAMICO NICOLA e CECCHETTO STEFANO, VERONESE DANILA, BARATTO ANTONIO, e per esso l'erede BARATTO MARCO, ZONTA FRANCESCO GIUSEPPE, ORLANDINI EZIO, CAZZAVILLAN GIANFRANCA, e per essa


16



l'erede CAZZAVILLAN LINO, SCARPA FORTUNATO, e per esso gli eredi SCARPA ALBINA, LO RE GIORGIO, LO RE ALESSANDRA, SCARPA ALESSANDRO, SCARPA PAOLA e SCARPA PIETRO, RIVA AUGUSTO, e per esso l'erede SPADARI ADA, BARATTO GIROLAMO, DEL PUPPO GIORGIA, e per essa l'erede FUNES LOREDANA, RIGHETTO LINO, MERLO GIANCARLO, AMICARELLA PASQUALE, MEDUSA FRANCESCO, TOSATTO GIORGIO, FILIPPONI ENRICO, MORINI LINO, e per esso gli eredi MORINI PAOLA e MORINI MARIO, AVENA GIOVANNI, POSTORINO MARCELLO, SFORZINI ROSA, e per essa gli eredi TACCONI ANNA MARIA e TACCONI AGOSTINO, CENTURELLI GIOVANNI, MORENGHI GIANNINA, FRIGATO GRAZIANO, e per esso gli eredi FRIGATO RAFFAELLA, FRIGATO DOMENICA e FRIGATO ANDREA, MARCANTONIO ASSUNTA, IRLANDO OLGA, LOMBARDI ANTONIO, MARCUCCI RITA, MONACO EMILIO, CALABRESE VITTORIO, CAPPONI ROSSELLA, NOTARO CORRADO GIOVRNNI, e per esso l'erede ORSINI LOREDANA, FONZONE CACCESE BERARDINO, MADAFFARI FEDERICO, COCA GAETANO, ARIANO GIULIA, e per essa l'erede CAROSIELLI LORENA, VACCARO ANTONIO, MUSIZZA ANTONIO, LUPIDI FRANCESCO, PERLO ANDREA, e per esso gli eredi PERLO MARIA, PERLO BIAGIO, PERLO CELESTINA, PERLO PIERA e ANTINORI NIDA, FRENDI PAOLO, WAELTI HEIDI in RUSSO, VIETTONE CARLO, FALCONE IDA LA CUTE, PELLONI FLAVIA, MARINONI ENRICO, PARISI AMATA, D'ANTONIO LAURA, CURTI GIARDINA RENATO, e per esso gli



eredi CURTI GIARDINA RENATO, FERRARI CAPUTI ANNA, WIRZ UGO, e per esso gli eredi WIRZ DIANA e WIRZ ANNA, SANSONE FRANCESCO, ESPOSITO ANTONIO, e per esso l'erede ESPOSITO SEBASTIANO, PEZZULLO PASQUALE, TUCCIARONE MARINA, TUCCIARONE ANTONIO, COSTANZI MARIA LUISA, LEONORI LEONE, e per esso l'erede LEONORI GIUSEPPE, BERTANI TIZIANA, GISMONDI EDO, LENCI ALESSANDRO, BORGONOV I ALDO, BORGONOV I LUCIANO, e per esso gli eredi BORGONOV I MICHELE e AZIMONTI LILIANA, DE LEO GIAMBATTISTA, CESQUI SIRO, LUZI CESARE, e per esso l'erede LUZI VALERIANO, GRIGGI FERRUCCIO, e per esso l'erede BAFARO VITA, GUZZO ORLANDO, e per esso gli eredi GUZZO STEFANO, GUZZO PIETRO GIOVANNI, GUZZO ALESSANDRO e ACAMPORA ANNAMARAIA, ACAMPORA MARIA, PIZZORNO JOLE ved. BUSCAGLIONE, DEL BIANCO ALESSANDRO, D'ERMO EDOARDO, e per esso l'erede D'ERMO ANGELA, ACCORNERO ARRIGO, BERTI PAOLA, MOSCHINI FRANCO, GALLERINI GIORGIO, GINOCCHI MARIO, e per esso gli eredi GINOCCHI FRANCO, GINOCCHI RENATO, GINOCCHI CLAUDIO, GINOCCHI ADELE e PERNI VILMA, OREGGIA GABRIELE, BRUNDO GIUSEPPE, e per esso gli eredi BRUNDO NICOLETTA, BRUNDO RICCARDO, ROMEO LINA e ROMEO MONICA, GINETTI BENITO, COSTANTINI ADOLFO, ALLEGRETTI GIOVAN BATTISTA, MORONE SALVATORE, PARINI GIANNINA, e per essa gli eredi PARINI ENZO, PARINI EUGENIO e PARINI MARIA AMALIA, NICOSANTI EZIO, GASPERINI ROBERTO,



CIAMPOLI GALENO, e per esso l'erede CIAMPOLI ROBERTO,
CHIAPPERINI VITTORIO, PARENZI EQUILIO, DE FELICE
GIOVANNA, MONACO GIORGIO, BULZONI MICHELE, PIRAS
GIUSEPPE, BERRI ANTONIETTA, MONACO CECILIA, TISO
ERNESTO, DEL MONTE ADRIANA ved. MARINI, CIGNINI ROSA
MARIA ved. RECANATI, PAOLETTI GERARDO, GRANATA
ROBERTO, CONTA CESARINA, MARTINATI FRANCO, CIATTINO
MARIA GRAZIA, LO DICO GIUSEPPE, PINO G. BATTISTA,
CASTELLANI GIUSEPPE, RODIGHIERO LINO, e per esso gli
eredi RODIGHIERO EMANUELA, RODIGHIERO MASSIMO e FESTA
LINA, DE GIORGIS LUIGI, e per esso l'erede DE GIORGIS
GIULIANO, BO ANGELA, e per essa l'erede PARRUCCO MARIA
LUISA, LANZETTI GIORGIO, POGGI CORNELIA, DI GEMMA
NORBERTO, e per esso gli eredi DI GEMMA ELEONORA e DI
GEMMA VINCENZO, GREZ MARCELLO, e per esso l'erede FINI
FERRUCCIO, SASSU MARGHERITA, VENTURINI SILVANA, e per
essa gli eredi VENTURINI ROBERTA, VENTURINI SERGIO,
VENTURINI MASSIMO, TOTI ALBERTO, TOTI MAURO FABRIZIO e
TOTI CLAUDIO, GRASSI MARCELLO, SQUILLACE MARCELLO,
BENATO GIOVANNI, SORIO MARIA ved. MANTOVANI, BORELLI
ELISA, ZANOLLO FERRUCCIO, D'ISEPPI RAFFAELLA, ROSSI
VITTORIO, e per esso gli eredi ROSSI ROSANNA e ROSSI
GIANFRANCO, VIGILI DE KREUTZENBERG CARLA, RASTELLI
GISELLA, AMORE FILADELFO, e per esso l'erede AMORE
CARLA, FEDELI MODOLO ANNA GIULIA, BIELLA ANGELO,
COSTANTINI FEDERICO, CRISTAUDI ENRICO, MARSAGLIA



FIGURELLA, MARCHETTO ALBERTO, e per esso l'erede MARCHETTO CARLO, CAVAGLIÀ CAROLINA, CHIEZZI BENITO, e per esso gli eredi CHIEZZI LILIANA, CHIEZZI TIZIANA e LIPRANDI RENATA, BATTILANI MARCO, NICOLETTI FRANCO, NANNI SUSANNA, INNOCENTIN DENIS, BONETTI BRUNO, BUSACCHI VINCENZO, e per esso l'erede BUSACCHI FRANCA, ZAMBONELLI DINA, e per essa gli eredi ZAMBONELLI RINA e ZAMBONELLI OLGA, RAGUSIN LICIA in ALLEGRETTI, LEPRE CESARE, GALLINOTTI OTTAVIO, e per esso gli eredi GALLINOTTI PIERANGELO e GALLINOTTI MARIO, CATENELLI LUIGI, TRILLO EDOARDO, e per esso gli eredi TRILLO STEFANO e TRILLO SIMONA, CHIABOTTO MICHELE, e per esso gli eredi CHIABOTTO CATERINA e CHIABOTTO CARLA, FELICETTI MARINA URBANI, e per essa gli eredi URBANI SERENELLA, URBANI MARIA GRAZIA, PAGANELLI SIMONA, PAGANELLI FRANCESCA, PALUMBO PAOLO, PALUMBO VITTORIO e PALUMBO MASSIMO, ONORI AGOSTINO, SUPERMERCATO SFEA S.r.l., APERIO BELLA RODOLFO, e per esso gli eredi APERIO BELLA LIDIA, APERIO BELLA DANY e APERIO BELLA LEOPOLDO, MASSONI ANNA MARIA, DE PAOLI SIRIO, e per esso l'erede DE PAOLI STEFANIA, SIENA FRANCO, e per esso l'erede SIENA CINZIA, ORSINI FERDINANDO MASSIMO, e per esso gli eredi ORSINI ORSEOLA e ORSINI FEDERICA, PIZZINI SANTA LINA, FILANNINO NICOLA ANTONIO, e per esso gli eredi FILANNINO MARIA, FILANNINO RUGGIERO, FILANNINO PALMA RITA e MARINO ROSA, COSTANTINI LUIGI,



ARBIZZANI TOMMASO, GERVASI TOSCA, PIRINI ROBERTO, CABASSA CARLA, GALLI DANTE, e per esso l'erede GALLI MAURO, TIEFENTHALER ANNA MARIA, GASTALDI AMELIO, BISI LIBERO, e per esso gli eredi BISI VELIA, BISI CAROLINA e ZERI CINZIA, DISNAN GIANCARLO, SOLANNI FERNANDO, ANICHINI CLORINDA, MATTU ANTONIETTA, MACCAGNO ANTONIO LUIGI, e per esso gli eredi MACCAGNO GIUSEPPE, MACCAGNO ANTONLUIGI, MACCAGNO GIOVANNI, MACCAGNO SIMONETTA, PEREZ DEL CASTILLO FLAMINIA, D'ANTONIO LAURA, MULA' MACCAGNO e MULA' MACCAGNO RAFFAELLA, CAVALLINI GIUSEPPE, e per esso l'erede CAVALLINI ARMANDO, BORGHI GIUSEPPE, SCUDERI GIUSEPPE, e per esso l'erede CORDIGLIA EMMA ROSA, GIANTOMASSI GIANFRANCO, D'AGOSTINO ORSINI PIER PAOLO, CONTI CESARINA, PELLEGRINO ROMOLO, e per esso gli eredi PELLEGRINO CARLO e PIGNANI LEDA, VARISCO ELENA, e per essa gli eredi TUROLLA ANTONIO, TUROLLA ANNA MARIA, TUROLLA FEDERICO e TUROLLA GIORGIO, PIAZZA PAOLA, MARINELLI BRUNO, SQUILLACE LUIGI, SQUILLACE CARLO, SALVI STEFANO, GALLUZZO ORAZIO, POSSI MARIA FRANCESCA, POLI LUCIA, e per essa gli eredi POLI GABRIELE e POLI MARIA RITA, SESTILLI MARIA GRAZIA, ANTONIOLI VALERIO, e per esso l'erede ANTONIOLI PATRIZIA, ANTONIOLI ANNA MARIA, MAZZOLINI MAURIZIO, ALIPRANDI CARLO, e per esso l'erede ALIPRANDI GIOVANNA, ANICHINI UMBERTO, AMBROSIONI BRUNO, CAVALLI ALESSANDRO, CAVALLI LORENZO



JACOPO, CERRONE GIANNINO, e per esso gli eredi BENAGLIA ANNA MARIA e CERRONE STEFANO, GIUSTINIANI GRAZIA, e per essa gli eredi GIUSTINIANI MARIA CRISTINA e GIUSTINIANI LIVIA, ALTERIO ANTONIO, CASTELLANI UBER, BARBATO VALERIA, COLOSSO FELICITA, DE ZOTTI ILARIO, LAVIANO DOMENICO, BONOTTO JOLE, DA CAMPO MICHELE, e per esso gli eredi DA CAMPO GIANLUIGI, DA CAMPO ALVISE, DA CAMPO ORSOLINA, DA CAMPO PAMELA e FUSELLO LILIANA, ROMANO MARIA GRAZIA, SAVI RENZO, BACCHINI AURORA, e per essa l'erede BENVENUTI ALBERTO, GALEOTTI FLORA DANIELA, GIANNINI MARIO, FIRMI STEFANINA, MAESTRI MARIA BIANCA, TRAVERSA MICHELE, AMATO ATTILIO, FLAMIGNI ANNA, e per essa l'erede FLAMIGNI MARINA, CECCONI MARCELLO, e per esso gli eredi CECCONI FRANCO, CECCONI PATRIZIA e D'ORTENZI ROSSANA, DEL CARRETTO DI NOVELLO MARIA, MAZZUCA GIOVANNI BATTISTA, CAPPELLO ANDREA, CAPPELLO PIERLUIGI, PAINI GIANPAOLO, NARDIELLO GIOVANNI, e per esso gli eredi NARDIELLO RAFFAELE e COLOMBO EUGENIA OLGA, SALVEMINI FRANCESCO, MAPELLI FRANCESCO, BERARDO GIUSEPPE, GERLI MARISA, BALLETO MARIO, NATALI DOMITILLA, CUBITO LUCIANO, JANNITTI RODOLFO, GELSOMINI TERESA, e per essa l'erede OLANA MARCELLO, CAROZZI ZAMBELLI DALMA, TIEZZI ITALIANO, BENEDETTI ANNA, FURLANO GIAMBERTO, CELLINI CIPRIANI ILVA, e per essa gli eredi CIPRIANI ANTONIO, BERNI ANTONELLA, TROYSI



MIRELLA, FRANCESCHI UGO, FRANCESCHI FRANCESCA, CAPITANI BARDUCCI PIEROLUIGI e CAPITANI MARIA LUISA, ORLANDO ANTONIO, PAPA STEFANIA, COELLI GIUSEPPE, BASSI MAURIZIO, RAPI URBANO, BELLANTI GINO, MINGACCI F., RIZZARDI M., SALVATORE NICOLA, MAGLIO GIUSEPPE, LENZA ELIO, MINUCCI LIDIA, FELICETTI ROSA, e per essa gli eredi ATTIMONELLI CECILIA, FULIGNOLI DILIO, e per esso gli eredi SABATINI LUANA e FULIGNOLI IRENE, MAZZANTI GIANNI, RONCA ERCOLE, GEROSA ZAPPIA VIRGINIA, CASTELLANI GIANCARLO, BAROSINI FEDERICO, BAROSINI ERALEDO, e per esso gli eredi BAROSINI FEDERICO, BAROSINI ALESSANDRO, BAROSINI CARLO e VALDETTARO MARIA ISABELLA, BONANNO MASSIMO, BONANNO CAMILLO, e per esso gli eredi BONANNO MASSIMO, BONANNO MARIA STELLA e LONGARETTI NERA, FERRIANI CESARE, e per esso gli eredi FERRIANI FRANCO, FERRIANI ANGELA, BENASSI MARCELLO, SAGGESE MARIO, e per esso l'erede ANGELI MARIA RAFFAELLA, BIANCHINI MICHELE, e per esso gli eredi BIANCHINI MARIA, BIANCHINI PAOLA e BIANCHINI ANDREA, CAZZOLA PAOLO, e per esso l'erede CAZZOLA AMEDEO, RONSISVALLE TROMBETTA JOLANDA, AMODEO UGO, BRANDONE SERGIO, OSIO GERMANA, GRANATA TULLIO, CARINO MARISA, SASSONE CARLO e MILIANI DEGLI INNOCENTI ADRIANA, e per essa l'erede SASSONE MILIANI DEGLI INNOCENTI TERESA, VERGANI EMILIA, CAPUTO GIUSEPPE, GASPERONI ANGELO, e per esso l'erede GASPERONI PIERLUIGI, LANFREDI SOFIA

LA



ELSA, MANFREDI SARZI, CLABATTA GIUSEPPE, CIPRIANI LIDIA, DE NARDO MARIO, e per esso gli eredi DE NARDO MASSIMO, DE NARDO ORESTE, DE NARDO EMANUELA e DE NARDO MIRELLA, MASSAIA CARLO, e per esso gli eredi MASSAIA ALDO e MASSAIA UGO, MASTROMARINO GIUSEPPE, ZINAGAROPOLI C., MANARESE JOLANDA, CANEPA MARIA PIERA, CARRÀ MARIA GRAZIELLA, BABUDRI NELLA, IUCCI PIERA, MANISCALCO MARCELLO, CHIAIA VITTORIO, e per esso gli eredi CHIAIA EMMA, CHIAIA PAOLA, CHIAIA OLGA, CHIAIA VINCENZO e MARINO NICOLETTA, CIGNOLINI MARIA, SEDLACEK INGBORG, BISEO MARIA ORNELLA, MORETTI MARIO, BASELLINI ENRICA, SALAMINA PAOLO e SALAMINA VITTORIO (eredi), BONO ENRICO, COZZI GILDA, LORA MORETTO FULVIO, VISCA TOMMASO, e per esso gli eredi VISCA GIOVANNI, VISCA LAURA e VISCA FRANCESCA, PAGANI ETTORINA ved. GAMBIAGHI, TOMASSI GIORGIO, AMERIGO GABRIELLA vedova FETTA RAPPA, e per essa gli eredi FETTA RAPPA MARINA, DE SANTIS ALESSANDRO e DE SANTIS LAMBERTO, DE GRAZIA ROSARIO, LAGGIARO GIOVANNI, Sottoscrittori di quote della S.R.L. HOTEL VILLAGGIO SANTA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO BARTALINI, giusta procura in calce al controricorso;

CARBONE MARIA, POLINETTI MAURO VINCENZO TERESIO, nella

 24



qualità di eredi di ALDO POLINETTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOSI BARNABY, GIUSEPPE CELONA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

GULLO FAUSTO, PAZZI MARCELLA;

- intimati -

Nonché da:

PAZZI MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso l'avvocato DIEGO CORAPI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GATTI ILARIO, in proprio e per conto dei Sottoscrittori di quote della S.R.L. HOTEL VILLAGGIO SANTA TERESA (elencati nel controricorso), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO BARTALINI, giusta procura in calce al controricorso;
CARBONE MARIA, POLINETTI MAURO VINCENZO TERESIO, nella qualità di eredi di ALDO POLINETTI, elettivamente



domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOSI BARNABY, GIUSEPPE CELONA, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

contro

SANTEDICOLA LUIGI, GULLO FAUSTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4201/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;


udito, per il ricorrente SANTEDICOLA, l'Avvocato ANTONIO IERADI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale PAZZI, gli Avvocati DIEGO CORAPI e VITTORIO CAPPUCILLI che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti CARBONE +1, l'Avvocato CARLO ALBINI, con delega avv. MANZI, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;

udito, per i controricorrenti GATTI + altri, l'Avvocato GUIDO GINO BARTALINI che ha chiesto

l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
si dà atto, inoltre, che l'avv. BARTALINI dichiara che
i propri assistiti hanno raggiunto un accordo con
l'avv. FAUSTO GULLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo
sia del ricorso principale SANTEDICOLA, sia
dell'incidentale PAZZI; assorbimento del quarto motivo
o in subordine rigetto, dandosi atto del mancato
deposito del ricorso incidentale GULLO e della
transazione relativa.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, e decidendo su rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4587, ha condannato in solido Marcella Pazzi (quale erede di Bruno), Fausto Gullo e Luigi Santedicola, rispettivamente commissario ed esperti della Consob, al risarcimento del danno in favore di Ilario Gatti, anche quale procuratore speciale di Renato Stanghel ed altri 897 sottoscrittori (ed eredi) delle quote H.V.S.T.-Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l., nella misura complessiva di € 6.301.291,63, suddivisa sulla base dei certificati partecipativi in atti, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalle singole sottoscrizioni delle quote alla data della decisione e con gli interessi legali.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) la sentenza di rinvio le ha demandato di accertare e distinguere le responsabilità individuali a titolo di colpa o dolo, anche traendo elementi dalla sentenza istruttoria penale, pur priva di effetti di giudicato; è divenuto, invece, già definitivo l'accertamento circa la falsità in prospetto, la sua agevole rilevabilità ed il nesso causale tra l'omessa vigilanza e il danno agli investitori; b) sussiste la responsabilità del commissario e degli esperti Consob, potendosi individuare per ciascuno di essi le condotte colpose, dalla corte territoriale ravvisate sulla base dell'istruttoria svoltasi; c) non sussiste il concorso di colpa degli investitori nella causazione del danno, perché le notizie di stampa non ebbero diffusione generale e comunque non indicavano la falsità del prospetto, ma solo l'esistenza di rischi; d) resta ininfluente il risarcimento eventualmente percepito a seguito di accordo raggiunto con il Ministero dell'economia e la Consob, nonché della transazione con Maria Carbone e Mauro Vincenzo Teresio Polinetti, eredi beneficiati di Aldo Polinetti, rilevanti solo sotto il profilo esecutivo.



Avverso questa sentenza propone ricorso Luigi Santedicola, affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso i sottoscrittori H.V.S.T. e gli eredi Polinetti.

Propone controricorso con ricorso incidentale Marcella Pazzi, alla stregua di quattro motivi, cui resistono con controricorso i sottoscrittori H.V.S.T., nonché Maria Carbone ed Mauro Polinetti, nella loro qualità.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorrente Luigi Santedicola propone avverso la sentenza impugnata motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione degli art. 116 e 384 c.p.c., 41 c.p. e falsa applicazione degli art. 23 d.P.R. n. 3 del 1957 e 18 d.l. n. 95 del 1974, come modificato dalla legge n. 77 del 1983, per avere la corte del merito reso omogenee le posizioni dei convenuti, disattendendo i principi fissati dalla S.C. con la sentenza di rinvio n. 4587 del 2009, laddove, invece, per il ricorrente, avvocato esperto esterno senza poteri decisori, non è individuabile nessuna colpa, desunta dalla sentenza impugnata in forza della mera partecipazione alla riunione del 19 luglio 1983 ed all'istruttoria che condusse all'autorizzazione alla pubblicazione dell'offerta: ma il controllo al riguardo devoluto alla Consob era stato introdotto solo con la menzionata legge del 1983, e l'interpretazione prevalente lo reputava meramente formale, onde di ciò la corte del merito avrebbe dovuto tenere conto per esonerare il ricorrente da colpa; mentre, sul piano causale, non la propria istruttoria, ma la lettera di chiarimenti inviata dall'amministratore unico della Sofinvest s.p.a., Vincenzo Cultrera, letta in quella riunione, aveva convinto i commissari a non richiedere rettifiche al prospetto;



2) violazione degli art. 116 e 384 c.p.c., 1227 e 2056 c.c., perché la corte del merito ha escluso il concorso di colpa argomentando circa l'esistenza di un unico articolo di stampa al riguardo, mentre nell'antecedente sentenza di cassazione si discorreva di una "campagna di stampa", con effetto vincolante per la decisione ora impugnata, e la difesa di Polinetti ha prodotto una trentina di articoli evidenziando la situazione di Consob nel 1983;

3) omessa pronuncia su fatto decisivo e violazione dell'art. 1304 c.c., perché la corte del merito non ha motivato circa gli effetti della transazione raggiunta con il Ministero dell'economia, che corrispose la somma di oltre € 12.000.000,00, limitandosi la sentenza impugnata ad affermare come la questione attiene all'esecuzione della sentenza, mentre si tratta di questione sostanziale;

4) nullità della sentenza ex art. 156, 2° comma, c.p.c., per essere incomprensibile la decisione, posto che il ricorrente è stato condannato a pagare a centinaia di persone, che non sono creditori solidali, un unico importo, suddiviso tra gli stessi "secondo quanto risultante dai certificati prodotti", senza che da ciò sia possibile comprendere quali siano le somme dovute a ciascuno degli 897 attori, spettando invero la verifica dei documenti prodotti al giudice della cognizione e non dell'esecuzione.

A sua volta, il ricorso incidentale di Marcella Pazzi, quale erede di Bruno Pazzi, censura l'impugnata decisione per:

1') violazione degli art. 2909 c.c., 384 c.p.c. e 23 d.P.R. n. 3 del 1957, in quanto la sentenza impugnata, invece che procedere all'autonoma valutazione della colpa o del dolo del ricorrente, ha ripetuto quanto già contenuto nella propria precedente decisione del 21 ottobre 2003, uniformandosi alle valutazioni ivi svolte. Inoltre, la mera lettura alla riunione del luglio 1983 della lettera, in cui la Sofinvest s.p.a. indicava come l'operazione di acquisto delle azioni della Sarda Grandi Alberghi s.p.a. fosse in



corso di perfezionamento, non può integrare una responsabilità per colpa grave del ricorrente, posto che non si escludeva il completamento dell'operazione al momento della sollecitazione del pubblico risparmio, come in effetti poi si verificò, avendo in seguito la Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l. acquistato il 100% delle azioni di tale società; il commissario Pazzi non partecipò all'istruttoria, che spettava agli uffici operativi sotto il coordinamento del presidente della Commissione, mentre gli esperti consulenti, presenti alla riunione, nulla osservarono, avendo il ricorrente fatto affidamento, quindi, sulle verifiche e sulla valutazione positiva espressa dai medesimi; si trattava, poi, di una disciplina di recente emanazione, interpretata in prevalenza come implicante un mero controllo formale sul prospetto e non sulla rispondenza al vero delle informazioni ivi rese (con opinione smentita solo da Cass. n. 3132 del 2001), onde anche ciò escludeva la colpa grave. Infine, la sentenza impugnata ha errato nel ritenersi vincolata dalla precedente decisione della S.C. circa la falsità del prospetto, rifiutando così di valutarne l'effettivo contenuto: l'errore deriva dal fatto di avere esteso il giudicato, relativo ai motivi primo e secondo scrutinati da Cass. n. 4587 del 2009, concernenti la posizione della Consob, anche ai commissari ed esperti, che sono, invece, soggetti diversi e per i quali non basta la colpa ex art. 2043 c.c., occorrendo che essa sia grave ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957;

2') violazione e falsa applicazione degli art. 1227, 2056 c.c. e 384 c.p.c., per avere disatteso il *dictum* di Cass. n. 3132 del 2001, ripreso anche da Cass. n. 4587 del 2009, secondo cui l'accertamento del concorso di colpa degli investitori avrebbe dovuto essere concreto ed individuale, e non astratto, avendo la corte del merito in modo apodittico affermato che l'articolo di stampa su *La Repubblica* non ebbe una diffusione nazionale, sebbene,



invece, la prima sentenza di legittimità avesse sancito il principio secondo cui, allorché una notizia di stampa ponga all'attenzione del pubblico la possibilità che una fonte di informazione ufficiale non sia attendibile, l'investitore prudente deve valutare anche quella notizia;

3') violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di risarcimento del danno da fatto illecito e dell'art. 1304 c.c., posto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'ammissione, da parte degli stessi investitori, di aver ricevuto la somma di € 12.991.165,15 (€ 6.307.439,43 per capitale ed € 6.683.725,72 per interessi dall'8 maggio 1987) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2005, come invece aveva eccepito la ricorrente nella comparsa conclusionale del 23 settembre 2011, quale prima risposta all'atto degli attori, disapplicando inoltre l'art. 1304 c.c. e le regole risarcitorie, avendo ormai i sottoscrittori ricevuto l'intero loro dovuto e senza considerare come, al più, la transazione su debito solidale produce automaticamente lo scioglimento della solidarietà rendendo gli altri condebitori obbligati solo *pro quota*;

4') nullità della sentenza per impossibilità di individuare il comando giudiziale, posto che la condanna solidale pronunciata dalla sentenza impugnata è a favore dei creditori "*secondo quanto risultante dai certificati prodotti*", impedendo di comprendere di quali somme sia ciascuno creditore, anche in considerazione del fatto che i certificati di investimento depositati non rappresentano più il credito di ogni attore.

2. - Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale possono essere congiuntamente trattati.

Entrambi pongono, invero, questioni afferenti il requisito della colpa grave nella condotta tenuta dai



soggetti responsabili, nonché dell'efficienza causale con il danno lamentato dagli investitori.

Essi sono infondati.

2.1. - Va premesso, con considerazione da estendere anche al prosieguo nell'esame degli altri motivi di ricorso, che il giudizio di rinvio costituisce la cd. fase rescissoria del giudizio di cassazione, non una rinnovazione del giudizio di appello, secondo il principio della graduale "consumazione processuale" della controversia, il quale mira al progressivo ridursi delle questioni poste e risponde a finalità di natura pubblica: la sentenza di cassazione con rinvio si pone come "norma del caso controverso" (Cass. 19 marzo 2014, n. 6298).

Stanti la natura e la funzione del giudizio di rinvio delineato dal codice di procedura civile (spec. art. 384, 2° comma, 393, 394), il giudice di merito trae la misura dei propri poteri dalla sentenza della Cassazione: la Corte statuisce sulle questioni ad essa sottoposte e delega il compimento delle attività consequenziali.

Esso è retto dalle regole dettate dall'art. 394 c.p.c., onde le norme proprie del giudizio d'appello si applicano in quanto compatibili con le caratteristiche del rinvio; in particolare, per l'art. 384, 2° comma, c.p.c., il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto "e comunque a quanto statuito dalla Corte": espressione che attiene alle affermazioni necessariamente presupposte o implicate dalla decisione di legittimità.

Quando la Corte accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, il collegamento tra la fase di cassazione e quella del rinvio è dato dal principio di diritto, costituente un vincolo per il giudice del rinvio anche nel senso che gli impedisce di rivedere l'accertamento dei fatti che rappresentano gli antecedenti logici necessari del principio medesimo.

Quando la Corte accoglie il ricorso per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5,



c.p.c., nel testo previgente, la corte del merito è tenuta a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato, esplicitamente o implicitamente, dalla sentenza di annullamento allorché abbia esaminato la coerenza logica del discorso giustificativo, evitando, cioè, di fondare la sua decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.

Occorre peraltro precisare che, in ordine alla valutazione di quei fatti, il giudice del rinvio non può considerarsi vincolato da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, le quali assumono di necessità valore meramente orientativo: perché, altrimenti, si finirebbe con l'ammettere un apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità (Cass. 5 marzo 2009, n. 5316; nella stessa linea, Cass. 11 maggio 2010, n. 11404).

Ove, poi, la sentenza di rinvio venga nuovamente impugnata, il sindacato della S.C. può essere invocato solo in ipotesi di infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, risolvendosi esso nel controllo dei poteri propri del giudice del rinvio per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti.

2.2. - La corte territoriale si è attenuta ai *dicta* della pronuncia di rinvio n. 4587 del 2009 (la quale, a sua volta, è stata preceduta dalla pronuncia n. 3132 del 2001), ricercando se fosse specificamente imputabile ai funzionari ed esperti, convenuti in giudizio, il danno a titolo di colpa grave.

Invero, la sentenza di questa Corte n. 4587 del 2009 aveva fissato il principio secondo cui, *"perché possa configurarsi, a norma dell'art. 28 Cost., la responsabilità per danni verso i terzi dei commissari della Consob nonché dei loro dipendenti od esperti in conseguenza di atti o*



comportamenti adottati nell'esercizio delle loro funzioni, è necessario che essi abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 23 (T.U. disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), applicabile, in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la Commissione".

Esattamente questo il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, la quale ha ricercato in capo a ciascun responsabile, adeguatamente motivando, i profili dell'elemento soggettivo della fattispecie.

2.3. - In primo luogo, invero, non coglie nel segno la censura di avere la corte del merito errato nel ritenersi vincolata dalla precedente decisione della S.C. circa la falsità del prospetto, onde non ne ha nuovamente valutato l'effettivo contenuto, e ciò - secondo l'assunto dei ricorrenti - quale conseguenza dell'errata estensione del giudicato di Cass. n. 4587 del 2009, pronunciata con riguardo alla Consob, anche alle persone dei commissari e degli esperti, per i quali occorre, invece, la colpa grave, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Se, sotto quest'ultimo profilo, si rimanda a quanto appena osservato al § 2.2 circa l'integrazione proprio di tale fattispecie, ritenuta dalla sentenza impugnata, occorre ancora precisare come la corte del merito abbia del pari correttamente ritenuto ormai accertati in via definitiva, quali premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente, le evidenti falsità, facilmente rilevabili per la Consob dai documenti depositati o dai dati contenuti nel prospetto. Va, anzi, notato che detto accertamento era già passato in giudicato interno sin dalla prima sentenza di legittimità n. 3132 del 2001 (si legga quanto affermato già dalla sentenza di rinvio del 2009).

Questa Corte ha già affermato che il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, se esclude la configurabilità di un rapporto unico ed



inscindibile tra tutti i soggetti che abbiano asseritamente concorso nella produzione del danno, può condurre, tuttavia, ad un rapporto di dipendenza tra l'affermazione (o l'esclusione) della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, laddove la responsabilità dei primi debba essere necessariamente ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni (cfr. Cass. 20 dicembre 2012, n. 23650; 14 giugno 2007, n. 13955; 27 marzo 2007, n. 7501; 12 maggio 2006, n. 11039): come, appunto, accade per la responsabilità dell'ente per il fatto dei suoi dipendenti (e, più in generale, nel caso di concorso omissivo nell'illecito altrui).

Ciò posto, poiché la responsabilità della Consob deriva, ai sensi dell'art. 28 Cost., da quella dei suoi funzionari, la cui condotta si pone quale elemento della fattispecie di una responsabilità per fatto altrui imputata all'autorità di vigilanza, l'accertamento del fatto materiale relativo alla falsità in prospetto ed alla sua rilevabilità *ictu oculi* - espressamente affermate per l'autorità e divenute giudicato interno dopo la pronuncia di questa Corte del 3 marzo 2001, n. 3132 - è non più modificabile anche ai fini della valutazione della condotta dei funzionari: ferma restando la necessità di un autonomo apprezzamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, per essi caratterizzato - secondo il principio ribadito da Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587 - almeno dall'integrazione della colpa grave.

Accertamento che, nella specie, ha compiuto la sentenza impugnata, all'esito dell'esame ad essa demandato.

2.4. - Né coglie nel segno la censura di avere la corte territoriale accorpato indebitamente le posizioni dei diversi convenuti (errore che, secondo Cass. n. 4587 del 2009, aveva invece compiuto la prima sentenza d'appello del 21 ottobre 2003): anzi, la corte territoriale ha ben curato



di tenere distinte le situazioni di ciascuno, dedicando ad ogni soggetto ritenuto responsabile autonome argomentazioni ed un passaggio a sé della motivazione.

2.5. - Quanto all'affermazione, presente in entrambi i motivi, secondo cui la colpa grave avrebbe dovuto essere esclusa dalla corte del merito in capo ai ricorrenti, in quanto l'orientamento prevalente dell'epoca reputava devoluto alla Consob un controllo puramente formale sul prospetto, non attinente anche alla rispondenza al vero delle informazioni in esso contenute, si tratta di un tipico apprezzamento devoluto alla discrezionalità del giudice del merito, insindacabile in questa sede (cfr., e *multis*, in svariati settori: Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028; 23 giugno 2011, n. 13827; 22 febbraio 2011, n. 4279; 21 aprile 2006, n. 9367; 23 febbraio 2006, n. 4009; 7 maggio 2004, n. 8723; 9 febbraio 2004, n. 2424; 18 febbraio 2000, n. 1863).

2.6. - Le ulteriori, stavolta speculari, doglianze - secondo cui l'esperto legale che curò l'istruttoria non è responsabile, essendo ogni responsabilità assorbita dal momento decisorio, imputabile al commissario, ovvero, al contrario, sarebbe quest'ultimo a dover andare esente da responsabilità, per avere confidato nella correttezza dell'istruttoria da altri svolta - sono inammissibili, riproponendo esse un giudizio sul fatto.

3. - Il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale pongono la questione del concorso di colpa degli investitori, dalla corte del merito in concreto escluso per l'insufficienza di un solo articolo di stampa e per i suoi contenuti, da essa valutati come integranti senz'altro un segnale di rischiosità dell'investimento, ma non di falsità in prospetto.

Si tratta, com'è palese, di un accertamento di merito non più sindacabile.

Né ha pregio l'allegata violazione del giudicato interno: invero, la sentenza di questa Corte del 3 marzo



2001, n. 3132 aveva meramente menzionato, nel censurare la decisione d'appello ivi impugnata, la ritenuta "sostanziale inefficienza causale di un intervento informativo assunto nel pieno di una campagna giornalistica di informazione", ravvisando al riguardo il vizio di motivazione irragionevole, per avere la corte del merito ritenuto esonerata la Consob da responsabilità in virtù delle notizie di stampa successivamente diffuse sul carattere avventuroso dell'investimento: dunque, nulla più che "notizie di stampa" - in tal modo, necessariamente, considerate - sono quelle di cui tale sentenza afferma l'esistenza, per il resto demandando alla corte del merito di riscontrarne concreti contenuti e rilevabilità.

E, parimenti, la sentenza Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587 discorre di "una notizia di stampa" la quale "pone all'attenzione del pubblico la possibilità che una fonte di informazione ufficiale possa non essere più attendibile", ravvisando anch'essa il denunciato vizio di motivazione, perché la corte d'appello, anziché "compiere un'analisi delle notizie di stampa, del loro contenuto e della loro consistenza (se, cioè, recanti soltanto mere opinioni del giornalista o riportanti valutazioni suffragate da fatti obiettivi ed elementi concreti), del loro grado di diffusione e della loro ripercussioni sul mercato dei titoli in questione", ha "finito con l'escludere, in tesi e in assoluto, che le notizie giornalistiche tout court debbano o possano costituire una fonte di informazione per l'attento risparmiatore", ad essa demandando, appunto, di svolgere ulteriormente tali accertamenti: le cui conclusioni, non sindacabili in sede di legittimità, sono state quelle sopra esposte.

4. - Il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale pongono la questione relativa alla necessità per il giudice della cognizione, allorché egli sia richiesto di una pronuncia avverso un obbligato



solidale, di considerare le transazioni concluse con altro coobbligato.

I motivi sono fondati.

4.1. - Operando essenziali chiarimenti al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174) hanno precisato come, in presenza di una transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido, sia anzitutto da accertare se la transazione abbia riguardato l'intero debito ~~o~~, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell'art. 1304 c.c. alla prima fattispecie.

Dunque mentre, nel primo caso - transazione per l'intero - gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla menzionata disposizione, con l'effetto che anche per essi opera l'estinzione del debito, nel secondo caso - transazione *pro quota* - si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri.

La *ratio* di tale norma, applicabile quando il negozio transattivo riguarda l'intero debito, risiede nella comunanza dell'oggetto della transazione, onde di questa può avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.

Pertanto, in tema di obbligazioni solidali, la transazione conclusa o il pagamento eseguito da parte di uno dei condebitori non sono mai irrilevanti per gli altri,



già in sede di cognizione: quanto alla prima, perché, ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione stipulata per l'intero debito solidale (nella sua ontologia, non nel *quantum*, concordato, appunto, in via meramente transattiva) produce effetto e giova anche agli altri debitori che dichiarino di volerne profittare, i quali parimenti vedono estinguere il proprio debito; quanto al secondo, perché il pagamento, da parte di uno dei condebitori, di una somma per risarcire il danno fondato sul medesimo titolo e avente il medesimo oggetto determina l'estinzione *ipso iure* dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1292 c.c., non incidendo, com'è noto, la responsabilità plurisoggettiva per il medesimo danno sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile.

Ne deriva allora che, laddove si applichi l'art. 1304 c.c., la riduzione concordata dell'ammontare del debito - come, ad esempio, la rinuncia ad una parte del capitale, o agli interessi, o alla rivalutazione - eventualmente pattuita in via transattiva (cfr. art. 1963 c.c.: *aliquid datum, aliquid retentum*) con uno solo dei debitori opera anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione.

Né, come parimenti chiarito dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30174), tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una riserva o una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che essa sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.

4.2. - Lo stabilire se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido abbia avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore



transigente comporta un'indagine di merito sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare.

Peraltro, in taluni casi - come, appunto, in presenza della responsabilità dello Stato per il fatto dei suoi funzionari - sull'ente pubblico grava di regola l'intero debito, perché lo stesso è convenuto in giudizio solo in ragione del rapporto con il funzionario, e dunque per fatto altrui e con riguardo all'intera entità delle conseguenze dannose scaturite (salvo casi particolari, come allorché i fatti di *mala gestio* imputati siano solo in parte riconducibili alla responsabilità dell'ente, perché solo alcuni siano ricollegati mediante nesso di occasionalità necessaria con le funzioni esercitate): onde la transazione non può, per definizione, che riguardare l'intero e non una mera quota interna, la quale in tal caso non sussiste, attesa la posizione del soggetto obbligato per fatto d'altri e per l'intero debito; e ciò è vero anche qualora i funzionari responsabili - che fra di loro sono obbligati a loro volta solidalmente, ma ciascuno per fatto proprio - siano più d'uno.

Parimenti, la valutazione dell'esistenza ed efficacia delle dichiarazioni di volerne profittare costituisce un accertamento di merito.

4.3. - Nella specie, la corte d'appello non ha, per espressa affermazione della stessa, affatto tenuto conto delle somme già ricevute dagli investitori.

Invece, dalla stessa decisione impugnata risulta l'esistenza di una transazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, conclusa all'interno del procedimento esecutivo intrapreso, che condusse al pagamento del capitale e degli interessi legali per l'importo complessivo di € 12.991.165,15, corrisposto il 2 marzo 2005 (€ 6.307.439,43 per capitale ed € 6.683.725,72 per interessi dall'8 maggio 1987); risulta altresì ivi una transazione con gli eredi Polinetti, di cui la sentenza



impugnata menziona la data del 27 gennaio 2011 (p. 21), ma non i contenuti; infine, nel corso della pubblica udienza di discussione è stata dichiarata un'ulteriore transazione con Fausto Gullo, senza ulteriori precisazioni.

La corte del merito, tuttavia, ha erroneamente affermato l'irrilevanza, in sede di cognizione, degli operati pagamenti: in tal modo, essa non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi.

Così operando, invero, essa ha compiuto un'indebita duplicazione dei risarcimenti, nonché degli obblighi risarcitori, posto che sui funzionari ed esperti Consob grava altresì la responsabilità per danno erariale (azione che risulta, in effetti, esperita: cfr. Corte dei conti, sez. giur. reg. Lazio, 12 dicembre 2006, n. 2537).

Quanto agli effetti, per gli altri debitori, della transazione conclusa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la corte del merito avrebbe invece dovuto verificare l'applicabilità dell'art. 1304 c.c. e l'esistenza delle dichiarazioni dei coobbligati di volerne profittare.

5. - Il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale censurano il dispositivo della sentenza impugnata, che ha fissato un comando *per relationem* ad altri documenti, divenendo incomprensibile ed ineseguibile.

Il motivo è fondato.

La motivazione sul punto della sentenza impugnata si limita a richiamare il principio della pronuncia di rinvio Cass. n. 4588 del 2009, affermando che "il danno coincide con l'intero prezzo pagato da ciascun sottoscrittore" ed a condannare i convenuti a pagare la predetta somma ai "sottoscrittori HVST indicati in epigrafe e loro eredi ... suddivisa tra gli stessi secondo quanto risultante dai singoli certificati prodotti".

Ma il principio affermato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11066), secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, 2° comma, n.



l, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, non giunge sino ad ammettere l'enunciazione di comandi che risultino addirittura incomprensibili, come nella specie, ove non viene individuato in modo certo neppure il documento di riferimento, né sussistendo una solidarietà attiva nel credito.

Si è già osservato (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027) come l'eterointegrazione del titolo esecutivo non si ammette, laddove la questione non risulti nel processo univocamente definita, essendo pur sempre necessario, da un lato, che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo mancata un'adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento complesso che costituisce il titolo, e, dall'altro lato, che quest'ultimo non sia intrinsecamente contraddittorio e non occorranza attività cognitive suppletive od integrative, da espletarsi *ex novo*.

Pertanto, deve ritenersi non ammesso il rinvio ad un documento, che si affermi meramente "prodotto", senza specificare il luogo e il tempo di tale produzione, e senza neppure individuare gli elementi rilevanti all'interno del medesimo, in modo da rendere comprensibile ed inequivoco il comando espresso in dispositivo.

6. - In conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, onde, cassata sul punto la sentenza impugnata, la causa va rinviata innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda:

a) con riguardo alla transazione conclusa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a verificare: 1) l'applicabilità dell'art. 1304 c.c., che sarà affermata ove il pagamento sia avvenuto per l'intera responsabilità gravante sull'autorità di vigilanza, nonché 2) l'esistenza



delle dichiarazioni dei coobbligati, odierni ricorrenti, di volerne profittare, con conseguente estinzione, in caso di verifiche entrambe positive, dell'obbligazione in capo ai medesimi;

b) in caso di insussistenza degli effetti estintivi della transazione *sub a)* e di presenza agli atti del giudizio di ulteriori transazioni, ad accertare se esse siano state concluse per l'intero o *pro quota*, nel primo caso applicando l'art. 1304 c.c. come sopra, e nel secondo decurtando dal debito residuo quanto pagato dai condebitori (ed allora, perché minuendo e sottraendo possano essere razionalmente comparati e se ne operi correttamente la differenza, essi saranno calcolati con i relativi accessori alla medesima data di raffronto);

c) ove permanga un debito risarcitorio in capo agli odierni ricorrenti, da liquidare in sentenza, ad indicare i singoli importi creditori, se del caso mediante autorizzazione agli investitori a depositare un elenco sintetico contenente nomi, importi e date dei rispettivi versamenti, da riprodurre quindi nella sentenza stessa.

7. - Gli eredi Polinetti sono stati destinatari delle notificazioni dei ricorsi senza che, tuttavia, avverso i medesimi sia stata formulata qualsiasi domanda, non essendo stati essi neppure indicati tra gli intimati nell'epigrafe dei ricorsi.

Occorre, dunque, concludere che le notifiche siano state compiute a mero titolo di *litis denuntiatio*, priva di conseguenze ai fini della qualità di parti processuali, atteso che il giudizio nei loro riguardi si è definitivamente concluso con la sentenza ora impugnata, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla loro posizione, onde i predetti non avevano necessità di svolgere in questa sede attività difensiva.

8. - Alla corte territoriale si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

r.g. 16009/2013

44

Il cons. rel. est.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dal Marcella Pazzi, respinti il primo ed il secondo motivo di entrambi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2016.